

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2223)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DE MICHELIS)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCALFARO)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro per gli Affari Regionali**

(VIZZINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1987

Norme in materia di avviamento al lavoro per la realizzazione degli interventi urgenti per la manutenzione e salvaguardia del territorio nonché del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo

ONOREVOLI SENATORI. — La Regione siciliana con propria legge si è fatta carico di riservare, in favore delle maestranze già impiegate dalle imprese ICEM e LESCA FARSURA in servizi concernenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie del comune di Palermo e dalle stesse successivamente licenziate, un particolare regime di prelazione nell'avviamento al lavoro, sempre nello specifico ambito delle iniziative di pubblica utilità di cui si è detto.

In particolare la Regione a tanto è pervenuta con la legge n. 42 del 15 novembre 1985, istituendo una lista speciale dei predetti lavoratori e riconoscendo ad essi diritto di precedenza nelle assunzioni presso le imprese acquisitrici dei servizi riguardanti le manutenzioni del comune di Palermo.

D'altro canto v'è da aggiungere che, in materia di manutenzione e salvaguardia del territorio nonchè del patrimonio artistico e monumentale di quella città, il decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, aveva previsto per l'anno 1986 uno stanziamento di 25 miliardi di lire quale concorso dello

Stato nella spesa per l'esecuzione da parte del comune di Palermo di lavori in economia e che detto intervento è stato reiterato per l'anno 1987 nella misura di 50 miliardi di lire con la legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987, articolo 8, comma 17).

Orbene, dalla coordinazione delle ricordate disposizioni, emerge come l'intendimento della Regione di favorire il collocamento al lavoro degli ex dipendenti dalle imprese ICEM e LESCA FARSURA, nello specifico settore dei servizi di pubblica utilità, tramite prelazione nelle assunzioni presso le imprese assuntrici dei servizi medesimi, sia stato in effetti frustrato dal procedimento previsto nel decreto-legge che contempla la diretta assunzione dei servizi ad opera del comune.

Il provvedimento qui in considerazione intende, pertanto, porre rimedio alla rappresentata discrasia in quanto riconosce in favore degli ex dipendenti di cui trattasi il diritto di precedenza nelle assunzioni da parte del comune di Palermo per le iniziative di pubblica utilità di cui al ricordato decreto-legge n. 24 del 1986.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I lavoratori di cui all'articolo 1 della legge della Regione siciliana 15 novembre 1985, n. 42, hanno diritto di precedenza ai fini della assunzione da parte del comune di Palermo per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, in materia di manutenzione e salvaguardia del territorio nonché del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo.

2. Nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 8, comma 17, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, non più di duecento unità di lavoratori di quelle previste nello stesso comma possono essere assunte dal comune di Palermo per sopperire, in via transitoria ed urgente, alle necessità derivanti dall'esigenza di assicurare l'esercizio delle funzioni di direzione tecnico-amministrativa e di controllo degli interventi di cui al comma 1. A tal fine il comune può assumere con contratto di diritto privato di durata non superiore ad un anno e con le procedure di cui al decreto-legge 10 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, i lavoratori residenti nel medesimo comune alla data del 1° gennaio 1987 ed iscritti nelle liste di collocamento per le corrispondenti qualifiche.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.